|  |  |
| --- | --- |
| **MG 1.7.1** | **Procedure d’acquisto** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Standard qualità (direttiva SEL)** | 2.3.4 Processi relativi agli offerenti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Definizione** | La commessa pubblica è caratterizzata dal **rapporto a titolo oneroso** fra un **ente pubblico** (committente) che acquisisce lavori edili, forniture o servizi da un imprenditore (offerente) che per la sua **prestazione** (= commessa) riceve una **remunerazione**.  Contratti unilaterali, tra cui le **donazioni** o contratti non pienamente bilaterali, come il **comodato**, i **sussidi** o le **concessioni**, non rappresentano di principio commesse pubbliche.  Inoltre non sono soggette alla legge le prestazioni di:   * unità organizzative non autonome di un committente sottoposto alla legge o al concordato (**commesse “in-house**”); * imprese sulle quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello sui propri servizi, a condizione che queste imprese forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente (**commesse “quasi in-house”);** * altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto sulle commesse pubbliche, a condizione che i committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati (**commesse “in-state”).**   Il rilascio delle **concessioni** a privati deve in ogni caso sottostare a una corretta forma **di messa in concorrenza** secondo quanto sancito dall’art. 2 cpv. 7 della Legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI – RS 943.02). Pertanto l’attribuzione di concessioni non esclude che si debba procedere ad un pubblico concorso, eventualmente con procedure simili a quelle del diritto delle commesse pubbliche.  Nonostante l'acquisto dei beni immobili non sia sottoposto alla legislazione sulle commesse pubbliche, il principio della concorrenza è sancito **per le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili** dei Comuni e dei Patriziati ai sensi dell’art. 167 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC – RL 181.100) e degli artt. 12-15 della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP – RL 188.100).  Secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 135 II 49), inoltre, nel caso di concessioni combinate con una prestazione del concessionario, quando la prestazione non è meramente accessoria e determina una controprestazione onerosa da parte dell’ente pubblico, anche la concessione può essere qualificata quale commessa pubblica.  Per committente pubblico, di principio, si intende ai sensi degli art. 8 CIAP, art. 2 LCPubb, art. 2 RLCPubb/CIAP:   * il Cantone, i Comuni e gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale; * un ente preposto a compiti cantonali e comunali (non commerciale o industriale); * una società che svolge un compito pubblico; * altri committenti che ricevono sussidi per oltre il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.- di franchi; * imprese private dotate di diritti esclusivi nei settori dell’approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiettivi**  (Art. 1 LCPubb,  Art. 1 CIAP) | La disciplina delle commesse pubbliche ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:   1. la parità di trattamento tra gli offerenti; 2. una concorrenza efficace; 3. la trasparenza; 4. la qualità; 5. l’impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.   Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto della commessa** | Una commessa pubblica può consistere in (art. 6 cpv. 1 CIAP, artt. 3 e 4 LCPubb, art. 4 RLCPubb/CIAP):   * un contratto a titolo oneroso per l’esecuzione di opere di edilizia o genio civile (commessa edile), * un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita (commessa di fornitura) * un contratto oneroso di prestazione di servizi (commessa di servizio).   **Cfr: scheda informativa – Genere di commessa, appalto generale e totale (01.11.2019)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Regime legale** | Si distingue tra:   * settore dei trattati internazionali (commesse internazionali); * settore non contemplato da trattati internazionali.   Per il settore dei trattati internazionali, gli impegni derivanti da questi ultimi sono trasposti nel diritto cantonale. Per il settore non contemplato dai trattati internazionali le disposizioni cantonali interne sono armonizzate. Ciò significa che per le commesse internazionali sono da rispettare regole ulteriori (ad esempio, in tema di pubblicazione) rispetto alle commesse non internazionali e tali regole sono contenute nel Concordato Intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP).  Le commesse attivate dai Comuni rientrano nel settore dei trattati internazionali se sono pari o superano i seguenti valori soglia (senza computo dell’imposta sul valore aggiunto):   * per i contratti di costruzione: CHF 8'700'000.- * per le forniture e per le prestazioni di servizio: CHF 350'000.- |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipi di procedura** | La scelta dell’offerente è sottoposta a specifiche procedure, a seconda del tipo di prestazione e del valore della commessa.  In particolare, la legge cantonale (LCPubb) prevede le seguenti procedure (artt. 6 e 7 LCPubb):  - procedura di pubblico concorso;  - procedura selettiva;  - procedura su invito;  - incarico diretto.  La procedura di pubblico concorso o la procedura selettiva sono la regola. Se ricorrono situazioni particolari (ad esempio, valore della commessa limitato), si può procedere con una procedura su invito o un incarico diretto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ricusa**  (art. 35a RLCPubb/CIAP) | A livello di committente, compresi i suoi consulenti e ausiliari, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:   1. hanno un interesse personale immediato a una commessa; 2. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto; 3. sono parenti o affini dell’offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale; 4. operano come rappresentanti dell’offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure 5. non dispongono a motivo di altre circostanze dell’indipendenza necessaria all’esecuzione di commesse pubbliche.   La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.  Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l’esclusione della persona interessata. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Eccezioni**  (Art. 4 LCPubb) | La Legge sulle commesse pubbliche non si applica:   1. alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme; 2. alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena.   Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:   1. sono minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza; 2. lo esigono la protezione della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali; 3. sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.   **Nota**: Le eccezioni del cpv. 2 devono essere considerate l’ultima ratio, infatti occorre appurare di volta in volta se vi possono essere misure meno incisive rispetto alla soppressione della concorrenza. |
| **Basi legali** | Le basi legali a cui si deve fare riferimento per gli acquisti sono riconducibili a:   * Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994 (CIAP) * Legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20.02.2001 (LCPubb) * Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12.09.2006 (RLCPubb/CIAP) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elenco degli strumenti** | MG1.7.1 Procedure d’acquisto  PQ1.7.1a Pre-aggiudicazione  PQ1.7.1b Procedura di incarico diretto  PQ1.7.1c Procedura su invito  PQ1.7.1d Procedura di pubblico concorso (Parte I)  PQ1.7.1e Procedura selettiva (Parte I)  PQ1.7.1f Procedura di pubblico concorso e selettiva (Parte II)  PQ1.7.1g Post-aggiudicazione  IL1.7.1 Regime legale e scelta della procedura |
| **Schema degli strumenti** |  |